



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-165/17, 24 gennaio 2019, ECLI:EU:C:2019:58	Morgan Stanley & Co International plc contro Ministre de l'Économie et des Finances	IV	Rinvio pregiudiziale	FR	Ultima istanza - Conseil d'État	P. Mengozzi		Diritto di detrazione; imponibilità delle prestazioni.	Detrazione; pro-rata; succursale.
<b>Classificazione</b>									
- Diritto secondario - IVA									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
<p>I) Se, nel caso in cui le spese sopportate da una succursale stabilita in un primo Stato membro siano destinate esclusivamente alla realizzazione delle operazioni della sua casa madre stabilita in un altro Stato membro, le disposizioni di cui agli articoli 17, paragrafi 2, 3 e 5, e 19, paragrafo 1, della Sesta direttiva, riprese negli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112, debbano essere interpretate nel senso che esse implicano che lo Stato membro della succursale applichi a tali spese il prorata di detrazione della succursale, determinato in funzione delle operazioni da questa realizzate nel proprio Stato di immatricolazione e delle norme applicabili in tale Stato, oppure il prorata di detrazione della casa madre, oppure ancora un prorata di detrazione specifico combinante le norme applicabili negli Stati membri di immatricolazione della succursale e della casa madre, in particolare tenendo conto dell'eventuale esistenza di un regime di opzione per l'assoggettamento delle operazioni all'IVA.</p> <p>II) Quali norme occorra applicare nell'ipotesi particolare in cui le spese sopportate dalla succursale concorrono alla realizzazione delle sue operazioni nel suo Stato di immatricolazione e alla realizzazione delle operazioni della casa madre, segnatamente con riguardo alla nozione di spese generali ed al prorata di detrazione.</p>									
<b>Dispositivo</b>									
<p>1) L'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, e l'articolo 19, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE, nonché gli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112/CE, devono essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda le spese sostenute da una succursale immatricolata in uno Stato membro, le quali siano destinate, in via esclusiva, sia ad operazioni assoggettate all'IVA sia ad operazioni esenti da tale imposta, realizzate dalla casa madre di detta succursale stabilita in un altro Stato membro, occorre applicare un prorata di detrazione corrispondente ad una frazione il cui denominatore è rappresentato dal volume d'affari, al netto dell'IVA, ed il cui numeratore è rappresentato dalle operazioni soggette ad imposta che conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato membro di immatricolazione della suddetta succursale, compreso il caso in cui tale diritto alla detrazione consegua dall'esercizio di un'opzione, esercitata da tale succursale, consistente nell'assoggettare all'IVA le operazioni realizzate in quest'ultimo Stato.</p> <p>2) L'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, e l'articolo 19, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388, nonché gli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che, al fine di determinare il prorata di detrazione applicabile alle spese generali di una succursale immatricolata in uno Stato membro che concorrono alla realizzazione sia delle operazioni di tale succursale effettuate in questo Stato, sia delle operazioni realizzate dalla casa madre della suddetta succursale stabilita in un altro Stato membro, occorre tener conto, nel denominatore della frazione costituente tale prorata di detrazione, delle operazioni realizzate tanto dalla summenzionata succursale quanto dalla sua casa madre, con la precisazione che nel numeratore della frazione devono figurare, oltre alle operazioni soggette ad imposta effettuate dalla succursale, soltanto le operazioni soggette ad imposta realizzate dalla casa madre che conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato di immatricolazione della succursale.</p>									
<b>Nota redazionale</b>									
<p>La sentenza in analisi scaturisce da una domanda pregiudiziale presentata nell'ambito di una controversia tra una succursale stabilita a Parigi e l'Amministrazione finanziaria francese relativamente alla detrazione dell'IVA assolta dalla succursale per le spese destinate alla realizzazione di operazioni alla casa madre situata nel Regno Unito, nonché per le spese generali concorrenti alla realizzazione sia delle operazioni della casa madre che di quelle della succursale.</p> <p>In particolare, la domanda verte sull'interpretazione dell'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, dell'articolo 19, paragrafo 1, della VI direttiva 77/388/Cee e degli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112 /Ce.</p> <p>Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale sia il pro-rata da applicare per le spese sostenute dalla succursale destinate, in via esclusiva, sia ad operazioni assoggettate all'IVA, sia ad operazioni esenti, realizzate dalla casa madre, nonché per le spese generali della succursale che concorrono alla realizzazione sia delle operazioni effettuate da tale succursale, sia delle operazioni realizzate dalla casa madre.</p> <p>La Corte di Giustizia evidenzia preliminarmente che il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall'IVA assolta sugli acquisti costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'IVA istituito dalla normativa dell'Unione Europea. Tale diritto costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere assoggettato a limitazioni.</p> <p>Inoltre, rileva che si definiscono soggetti passivi coloro che esercitano un'attività economica in modo indipendente.</p> <p>Pertanto, i giudici osservano che, nel caso di una società la cui sede centrale si trovi in uno Stato membro e la cui succursale sia immatricolata in un altro Stato membro, la giurisprudenza europea (Corte di Giustizia, 7 agosto 2018, TGE Gas Engineering, C-16/17, punto 41, e la giurisprudenza ivi citata) ritiene che la suddetta casa madre e succursale costituiscano un unico soggetto passivo ai fini IVA, salvo che sia dimostrato che la succursale svolga un'attività economica indipendente (sopportando, per esempio, il rischio economico inerente all'attività). Poiché nel caso di specie nessun elemento permette di giungere a tale conclusione, ne deriva che la succursale e la casa madre costituiscono un unico soggetto passivo.</p> <p>Quindi, la Corte di Giustizia conclude che, alle spese sostenute da una succursale immatricolata in uno Stato membro, relative sia ad operazioni imponibili che esenti ai fini IVA realizzate dalla casa madre stabilita in un altro Stato membro, deve essere applicato un pro-rata, il cui denominatore è rappresentato dal volume d'affari, al netto dell'IVA, ed il cui numeratore è rappresentato dalle operazioni soggette ad imposta che conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato membro di immatricolazione della succursale.</p> <p>Per il pro-rata sulle spese generali sostenute dalla succursale, sia per la succursale che per la casa madre, ritiene che occorre considerare, al denominatore, sia le spese sostenute dalla succursale che quelle sostenute dalla casa madre, con la precisazione che, al numeratore, devono figurare, oltre alle operazioni soggette ad imposta effettuate dalla succursale, soltanto le operazioni soggette ad imposta realizzate dalla casa madre che conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato di immatricolazione della succursale.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									